

Protocollo 0019981/2026 del 02/10/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
1° ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
C.F. 92053040603 Tel 0775/288628
e-mail fric83300c@istruzione.it fric83300c@pec.istruzione.it
www.montesangiovanniuno.edu.it

Circolare n. 32

Monte San Giovanni Campano, 1 ottobre 2026

AI GENITORI/RESPONSABILI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
ALLA DSGA
AL SITO
AL REGISTRO ELETTRONICO
ALL'ALBO
AGLI ATTI
AL COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

OGGETTO: ASSENZE ALUNNI E LEGGE N. 159/2023 E OBBLIGO SCOLASTICO.

Si ricorda, facendo seguito alla comunicazione dello scorso anno, che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159/23 (cosiddetto **"Decreto Caivano"**) di conversione del decreto legge 123/23 *"Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"*.

Il testo del decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, particolarmente rilevante è l'articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione delle famiglie.

Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte le seguenti novità:

- È stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) con l'articolo 12, comma 01, *"Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione"* in cui si ridefinisce la **disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici**, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e prevede un **inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore** o chi eserciti la responsabilità genitoriale. A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della L. 159/2023:

punto 4) Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo

ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

- **È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione** (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite *ex lege*) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico **(assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).**
- Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale **“Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo”.**

Nella speranza di aver fornito delucidazioni in merito, si ribadisce che vige sempre l'obbligo di giustificare tempestivamente da parte delle famiglie, tramite il RE, le assenze delle alunne e degli alunni per la riammissione a scuola, e che la relativa dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, è passibile di verifica di veridicità da parte dell'Istituzione scolastica mediante la richiesta ai genitori/responsabili delle relative attestazioni/certificati rilasciati dal medico SSN per quanto riguarda le assenze per motivi di salute (ove previste) e, per i motivi familiari, tramite la richiesta di monitoraggio ai Servizi Sociali del Comune di Residenza delle effettive condizioni socio - ambientali.

Si invita pertanto tutto il personale docente a una vigilanza sempre più attenta e responsabile sulle assenze dei minori e la referente la FS Continuità e orientamento a monitorare “il tasso e lo stato” di assenza con cadenza possibilmente mensile e a riferirne alla dirigenza.

Cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Fabiana Celentano

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs 39/93)